



ORDINE DEI CHIMICI DELLE MARCHE

DELIBERA N. 3 DEL 19 luglio 2018

Oggetto: **MODIFICA DENOMINAZIONE**

Il Consiglio direttivo nella riunione del 19 luglio 2018

Vista la Legge 11 gennaio 2018, n. 3 *"Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2018, n. 25;

Visto il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 recante *"Ricostruzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse"*, come modificato dalla detta legge n.3 del 2018;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, recante *"approvazione del regolamento per la esecuzione del Decreto 13 settembre 1946, n.233, sulla ricostruzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio della professioni stesse"*;

Visto il Regio Decreto 1 marzo 1928, n. 842 recante *"regolamento per l'esercizio della professione di chimico"* come modificato dalla predetta Legge n. 3 del 2018;

Visto in particolare l'art. 8, comma 2 della citata Legge 3 del 2018, il quale prevede che il Ministero della salute esercita l'alta vigilanza sul Consiglio Nazionale dei Chimici che assume la denominazione di Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici al quale si applicano le disposizioni di cui al decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla Legge 17 aprile 1956, n. 561;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante *"Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti"*

Visto l'articolo 8 comma 8 della Legge 3 del 2018, che demanda al Ministero della Salute, l'adozione di atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti nonché gli atti necessari all'articolazione territoriale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici;

Visto il Decreto del Ministero della Salute del 23 marzo 2018, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 128 del 5 giugno 2018;

Visto in particolare l'art 1 comma 2 del suddetto Decreto ministeriale che espressamente prevede: *"Gli Ordini dei Chimici esistenti alla data di entrata in vigore della Legge 11 gennaio 2018, n. 3 assumono la denominazione di Ordine dei Chimici e dei Fisici e ai*

medesimi si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n 233 e smi”;

DELIBERA

Di ratificare la modifica della denominazione dell’Ordine Regionale dei Chimici delle Marche in: Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici delle Marche.

Dà mandato alla Segreteria di porre in essere tutte le attività e gli adempimenti sotto il profilo normativo e fiscale e che si rendano necessari, e dandone comunicazione a tutti gli interlocutori Istituzionali, ai consulenti, fornitori e gestori di servizi.

IL SEGRETARIO
Dott. Donatino D’Elia

IL PRESIDENTE
Dott. Riccardo Sinigallia